

**Relazione tecnico-economica per l'adozione da parte degli
enti competenti delle delibere di attuazione dell'art. 34,
commi 20 e ss. del d.l. 18 ottobre 2012, n 179 conv. in l. 17
dicembre 2012, n. 221**

**Continuità nell'espletamento dei servizi pubblici locali a
mezzo di ASVO s.p.a.**

SOMMARIO

CAPITOLO I

Premessa

PAR. 1 - . Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

PAR. 2 - L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare ASVO s.p.a.

PAR . 3

La normativa attuale sui servizi pubblici locali

CAPITOLO II

Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta..... _

PAR. 1 –ASVO opera in conformità al modello in house providing _

PAR. 2 - La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare ASVO s.p.a.

PREMESSA

Par. 1. Gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 34, commi 20 e 21 del d.l. n. 179/2012 in materia di servizi pubblici locali

La disciplina generale dei servizi pubblici locali è oggi contenuta nelle norme ancora vigenti, dell'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e nell'art. 34, commi 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modificazioni in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

In particolare, i commi 20 e 21 dell'art. 34 da ultimo citato prevedono che: *<<20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. // 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013>>.*

Posto che gli affidamenti di ASVO s.p.a. risultano già conformi al diritto comunitario, con la presente relazione si intende verificare, in prospettiva dell'adozione da parte degli enti competenti delle delibere di attuazione dell'art. 34, commi 20 e ss. del d.l. n. 179/2012, la convenienza tecnico-economica delle gestioni attualmente in essere e ribadire la loro conformità al diritto comunitario e nazionale.

Par. 2. L'origine degli affidamenti di cui è attualmente titolare ASVO s.p.a.

Gli enti locali soci hanno deliberato la partecipazione a ASVO s.p.a. quale società *in house providing*, approvando lo statuto societario e la convenzione intercomunale, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l'esercizio sulla società di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

ASVO s.p.a., società *in house providing* costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, risulta dalla trasformazione del consorzio COVENOR;

A quest'ultimo riguardo, si ricorda infatti:

- che i comuni consorziati nel COVENOR, con apposite delibere dei rispettivi Consigli comunali, citate nell'atto notarile Paolo Pasqualis rep 14010 del 08/05/2001, nel deliberare la trasformazione del Consorzio COVENOR in società per azioni denominata ASVO s.p.a. ai sensi dell'art. 22, comma 3, lett. e) della l.n. 142/1990, confermavano l'affidamento alla predetta società dei servizi pubblici locali già in capo al Consorzio COVENOR ed in particolare il servizio di igiene ambientale;

- che, dunque, le attività sopra elencate sono state assunte dagli enti locali soci come servizi pubblici ed affidate a ASVO s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della l. n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000);

Da quanto sopra esposto si ricava che l'attività sopra elencata è stata assunta dagli enti locali soci come servizio pubblico ed affidato a ASVO s.p.a. ai sensi delle norme vigenti nel tempo (r.d. n. 2578/1925; art. 22 della l. n. 142/1990; art. 113 del d.lgs. n. 267/2000).

Par. 3. La normativa attuale sui servizi pubblici locali

Numerosi sono stati gli interventi del legislatore e le pronunce delle autorità adite in materia di servizi pubblici locali nel corso degli ultimi anni che hanno reso non facile la ricostruzione e interpretazione della disciplina normativa ad essi riferibile.

Dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis del D.L. 112 del 2008 convertito con Legge 133/2008, e successive modifiche, con conseguente

caducazione del relativo regolamento approvato con D.P.R. 7 settembre 2011 nr. 168, il legislatore ebbe a disporre una nuova disciplina contenuta nell'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito con Legge 14/09/2011 n. 148 e successivamente modificato i cui commi 1, 2 e 3 in sintesi prevedevano la necessità da parte dell'ente:

1. di verificare preliminarmente la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica;
2. di procedere poi all'attribuzione di diritti di esclusiva limitatamente ad ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risultasse idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità (comma 1 art. 4 cit.),
3. di adottare una delibera quadro, mediante la quale illustrare, le ragioni dell'eventuale decisione di sottrarre alcuni servizi al libero mercato, illustrandone altresì i benefici per la comunità locale. La delibera avrebbe dovuto essere sottoposta al parere preventivo ed obbligatorio dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (commi 2 e 3 art. 4 cit.).

La norma come sopra illustrata è stata dichiarata tuttavia costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale del 20 luglio 2012 n. 199, in quanto essa sostanzialmente riproduceva la normativa contenuta nell'art. 23 bis citato, abrogato mediante referendum popolare.

Si legge tra le motivazioni della decisione che una delle ragioni dell'incostituzionalità dell'art. 4 era data dalla circostanza che la norma aveva drasticamente ridotto le ipotesi di affidamento diretto dei servizi pubblici locali alle società in house, affidamento che, attraverso l'esito della consultazione referendaria, si intendeva invece preservare.

In conseguenza della dichiarata incostituzionalità della norma citata il legislatore è nuovamente intervenuto per regolamentare la materia con l'art. 34 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 commi da 20 a 27, ammettendo sostanzialmente, in conformità alla descritta sentenza, la gestione in house dei servizi pubblici locali.

L'art. 34 comma 20 stabilisce ora che l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è effettuato sulla base di "apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Prevede poi il comma 21 dell'articolo citato che "*Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31*

dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013"

Si segnala inoltre l'art. 34 comma 23 che stabilisce che la regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, incluso il servizio di gestione integrata dei rifiuti, spetta agli enti di governo degli ambiti o di bacino, ed il comma 25 che regola i servizi esclusi dall'applicazione delle norme in esame.

Il comma 23 così rileva: «*Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo*».

Il comma 25 del predetto art. 34 stabilisce: «*I commi da 20 a 22 non si applicano **al servizio di distribuzione di gas naturale**, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, **al servizio di distribuzione di energia elettrica**, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché **alla gestione delle farmacie comunali**, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*».

Tra le norme che si deve tenere in debita considerazione, vi sono poi quelle contenute nell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 conv. con L. 148/2011 secondo le quali «*A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri*

di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.”

La Regione Veneto, in data 31 dicembre 2012 ha emanato nuove disposizioni con la legge n. 52 in materia di gestione dei rifiuti urbani anche in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009 che prevedeva la soppressione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale.

L'art. 3 comma 1 della citata legge ha stabilito che allo scopo di garantire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio regionale, la Giunta Regionale dovrà, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approvare il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a livello provinciale o in alcuni casi anche a livello infraprovinciale o interprovinciale.

Gli enti locali che ricadranno nei suddetti bacini territoriali, eserciteranno in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino, i quali opereranno in nome e per conto degli enti stessi, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e saranno dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione,

affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (comma 4 e 5 dell'art. 3 cit.).

Capitolo II

Requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta

Par. 1. ASVO opera in conformità al modello in house providing.

ASVO s.p.a. è una società *in house providing* che svolge servizi pubblici su affidamento degli enti locali soci.

La società in house è un istituto elaborato dalla giurisprudenza comunitaria a partire dalla famosa sentenza Teckal del 18 novembre 1999, nella quale la Corte di giustizia sancì l'esclusione dall'applicabilità della normativa europea in materia di appalti pubblici per tutte quelle ipotesi in cui potesse configurarsi una forma di delegazione interorganica, tra l'ente appaltante ed il soggetto al quale è affidata la gestione dei servizi medesimi.

L'ordinamento italiano si è di conseguenza adeguato, sia pure con un percorso normativo e giurisprudenziale travagliato, ai principi espressi in materia dalla Corte di Giustizia; pertanto anche ai sensi dell'attuale normativa in materia di gestione di servizi pubblici locali più sopra illustrata è legittimo l'affidamento di un servizio in house providing.

Le caratteristiche dell'in house providing possono così essere riassunte:

1. Il capitale sociale della società in house deve essere interamente pubblico;
2. L'Ente o gli enti affidanti devono esercitare sul soggetto gestore un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi;
3. La società in house deve svolgere la propria attività per l'ente o gli enti che la controllano.

Il soggetto gestore deve sostanzialmente essere configurato come una sorta di *longa manus* dell'affidante, pur conservando natura distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questo: deve, in altri termini, determinarsi una sorta di amministrazione "indiretta", nella quale la gestione del servizio, in un certo senso, resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo sull'attività della società affidataria la quale, a sua volta, è istituzionalmente destinata in modo prevalente ad operare in favore di questo.

Come ora si illustrerà, ASVO s.p.a. opera in conformità al modello in house providing in quanto sussistono tutti e tre i requisiti stabiliti dall'ordinamento comunitario.

Per quanto concerne il requisito del capitale interamente pubblico, si osserva quanto segue.

ASVO S.p.A. è società a capitale interamente pubblico, essa infatti è partecipata esclusivamente da comuni nel territorio dei quali svolge il servizio di igiene ambientale e da VERITAS s.p.a. – società a capitale interamente pubblico appartenente esclusivamente a enti pubblici territoriali comunali.

I soci di Asvo s.p.a. sono:

SOCIO	N. AZIONI	QUOTA %
Comune di Annone Veneto	5.400	1,470%
Comune di Caorle	28.800	7,842%
Comune di Cinto Caomaggiore	5.400	1,470%
Comune di Concordia Sagittaria	19.800	5,391%
Comune di Fossalta di Portogruaro	10.800	2,941%
Comune di Gruaro	5.400	1,470%
Comune di Portogruaro	45.000	12,253%
Comune di Pramaggiore	5.400	1,470%
Comune di S. Michele al Tagliamento	30.600	8,332%
Comune di S. Stino di Livenza	19.800	5,391%
Comune di Teglio Veneto	2.880	0,784%
VERITAS S.P.A.	186.193	50,696%
ASVO S.p.A. (ex art. 2357 c.c.)	1.800	0,49%
TOTALE	367.273	100,00000%

(schema aggiornato al 07.11.2013)

La proprietà pubblica del capitale sociale deve essere obbligatoriamente mantenuta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 dello Statuto della società il quale recita:

“(...) Potranno partecipare alla Società:

- a) I soci del consorzio trasformato;*
- b) Altri comuni che affideranno alla Società i servizi di cui sono titolari;*
- c) Altri soggetti o enti, purchè con capitale interamente pubblico, individuati con gara pubblica o sulla base di accordi strategici.”*

In ragione di quanto sopra esposto, è dunque evidente che, nel caso di ASVO s.p.a., sussiste il requisito del capitale interamente pubblico.

Per quanto concerne il requisito del controllo analogo, si deve osservare che gli enti locali soci di ASVO s.p.a. hanno da tempo deliberato il modello in house providing e gli strumenti del relativo controllo analogo.

Ed infatti si ricorda:

- che gli enti locali, che hanno partecipato alla costituzione di ASVO s.p.a. hanno approvato le modifiche statutarie nelle quali si prevede e si regola l'Assemblea intercomunale di coordinamento e di controllo per la gestione in house a mezzo di ASVO s.p.a. dei servizi alla stessa affidati;
- che l'esercizio da parte dei Comuni soci di un controllo, nei confronti di ASVO s.p.a., analogo a quello esercitato sui propri servizi viene effettuato, ai sensi degli articoli 15 bis e 15 ter dello Statuto di Asvo Spa, attraverso l'Assemblea di coordinamento e controllo, composta dai rappresentanti legali dei Comuni.

Gli enti locali soci hanno, in virtù di quanto disposto dai suddetti articoli dello Statuto, regolamentato una modalità di coordinamento e controllo per l'esercizio in comune del controllo sulla Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'Assemblea di coordinamento è composta dai rappresentanti legali o loro delegati, ognuno con responsabilità e diritto di voto pari alla quota di partecipazione in Asvo S.p.A., quale risultante dal libro soci.

L'Assemblea di coordinamento è sede di informazione, consultazione e discussione tra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa la gestione dei servizi pubblici svolti da Asvo S.p.A. nonché circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Essa approva e verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo

periodo della Società, così come approvati o autorizzati dai competenti organi della società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Gli articoli suddetti prevedono altresì che le eventuali deliberazioni siano assunte a maggioranza del 51%, del capitale sociale dei soci enti pubblici territoriali affidatari dei servizi, e con il voto favorevole di 8 / 11 dei Componenti, assicurando in tal modo un controllo effettivo anche ai soci con ridotte partecipazioni azionarie.

Altresì, le deliberazioni dell'Assemblea di coordinamento, relative ai servizi nei singoli comuni, nonché quelle relative all'approvazione dei piani economico finanziari, si considereranno valide ed efficaci esclusivamente soltanto se approvate con il voto favorevole del Rappresentante del Comune socio cui si riferisce il contratto di servizio. In tal modo l'ente locale interessato può esercitare un controllo tale da consentire di influenzare le decisioni della Società controllata sulle questioni di suo esclusivo interesse..

Attraverso l'Assemblea di coordinamento gli enti locali soci possono quindi esercitare un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della Società dagli stessi partecipata, di modo da dettare le linee strategiche e di influire in modo effettivo ed immediato sulle decisioni che saranno di volta in volta prese dalla società a mezzo dei propri organi ed in particolare dell'organo assembleare.

In ragione di quanto sopra esposto, è evidente che, nel caso di ASVO s.p.a., sussiste anche il requisito del controllo analogo.

Per quanto concerne il requisito dell'attività prevalente, si osserva anzitutto che la Corte di Giustizia europea, sez. I, 11 maggio 2006, in causa C-340/04 ha affermato che *«Quanto all'accertare se occorra tener conto in tale contesto solo del fatturato realizzato con l'ente locale controllante o di quello realizzato nel territorio di detto ente, occorre considerare che il fatturato determinante è rappresentato da quello che l'impresa in questione realizza in virtù delle decisioni di affidamento adottate dall'ente locale controllante, compreso quello ottenuto con gli utenti in attuazione di tali decisioni. // 66 Infatti, le attività di un'impresa aggiudicataria da prendere in considerazione sono tutte quelle che quest'ultima realizza nell'ambito di un affidamento effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice, indipendentemente dal fatto che il destinatario sia la stessa amministrazione aggiudicatrice o l'utente delle prestazioni. // 67 Non è rilevante sapere chi remunera le prestazioni dell'impresa in questione, potendo trattarsi sia dell'ente controllante sia di terzi*

utenti di prestazioni fornite in forza di concessioni o di altri rapporti giuridici instaurati dal suddetto ente>>;

Da quanto sopra si ricava che lo svolgimento di servizi pubblici implica prestazioni nei confronti di terzi, cittadini ed utenti, nell'interesse dei quali gli enti locali hanno deciso di dar vita a ASVO s.p.a..

Pertanto, l'attività che deve essere prevalente è quella da svolgere in attuazione dell'incarico di servizio pubblico che gli enti locali hanno attribuito a ASVO s.p.a.

Ed infatti, ASVO s.p.a. gestisce servizi pubblici locali svolti su affidamento degli enti locali soci e svolge servizi di pubblica utilità per il territorio dei Comuni di riferimento.

Del resto le attività svolte da ASVO s.p.a. costituiscono servizi pubblici anche perchè assunti in base alla normativa in materia e così qualificate dalle deliberazioni comunali.

Si aggiunga, inoltre, che in base al diritto comunitario, i servizi pubblici costituiscono "servizi di interesse generale" e ricomprendono non solo le attività immediatamente rivolte agli utenti ma anche quelle che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società civile (art. 106, par. 2 TFUE ed art. 14 TFUE);

A tal riguardo, si deve osservare, con riferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 188, comma 3, lett. a) e 189, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152/2006, i produttori di rifiuti speciali possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione di apposita convenzione con il gestore del servizio pubblico.

Pertanto, l'attività di trattamento dei rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione con il gestore, costituisce essa stessa per qualificazione di legge un servizio pubblico e dunque deve essere considerata come "attività svolta a favore del territorio di riferimento" e cioè come "attività prevalente" per conto degli enti locali che controllano la società incaricata della gestione del servizio pubblico.

Ed infatti, come si ricava dalla tabella qui di seguito riportata, ASVO s.p.a., conformemente al suo carattere in house providing, svolge la parte prevalente della sua attività a favore degli enti locali soci (dati 2012).

Descrizione dettaglio	euro	%
ANNONE VENETO	406.132,58	1,84%
CAORLE	6.510.192,82	29,47%
CINTO CAOMAGGIORE	282.830,03	1,28%
CONCORDIA SAGITTARIA	1.113.825,67	5,04%
FOSSALTA DI PORTOGRUARO	709.901,43	3,21%
GRUARO	251.822,20	1,14%
PORTOGRUARO	3.363.475,19	15,23%
PRAMAGGIORE	423.877,34	1,92%
S. MICHELE AL TAGLIAMENTO	6.443.907,35	29,17%
S. STINO DI LIVENZA	1.440.567,84	6,52%
TEGLIO VENETO	191.198,83	0,87%
ALTRI SERIVIZI	952.551,03	4,31%
	22.090.282,31	100,00%

In ragione di tutto quanto sopra esposto, risulta confermata la conformità al diritto comunitario e nazionale delle gestioni espletate a mezzo di ASVO s.p.a.

Pertanto, gli enti competenti dovranno procedere semplicemente ad aggiornare gli atti alle normative ed ai principi giurisprudenziali, deliberando, per quanto di ragione, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, commi 21 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221.

PAR. 2 La durata degli affidamenti di cui è attualmente titolare ASVO s.p.a.

La giurisprudenza in materia di forme di gestione diretta, categoria cui appartiene il modello *in house providing*, ha precisato che l'affidamento sorge con la delibera dell'ente locale di costituzione e/o partecipazione alla forma di gestione, mentre con la successiva approvazione del contratto di servizio si procede semplicemente ad eseguire la presupposta scelta organizzativa e a regolamentare l'esecuzione nel tempo (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 1998, n. 192; Cass., sez. un. civ., 29 ottobre 1999, n. 754; più recentemente, Cons.Stato, sez. V, 30 giugno 2003, n. 3864; TAR Lombardia, sez. III, 12 maggio 2004, n. 1685; Cons.Stato, sez. V, 3 febbraio 2005, n. 272; Cons.Stato, sez. V, 30 agosto 2005, n. 4428; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 luglio 2009, n. 774).

Pertanto, per stabilire la durata degli affidamenti attribuiti a ASVO s.p.a., occorre rapportarsi alla durata di quest'ultima nel limite della durata massima di un affidamento di servizio pubblico locale.

A tal riguardo, si ricorda:

- che l'art. 203, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 152/2006 stabilisce, con riferimento al servizio di gestione dei rifiuti, che la durata dell'affidamento è <<comunque non inferiore a quindici anni>>;

- che, per quanto di ragione, l'art. 143, comma 6 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce che <<la concessione ha di regola durata non superiore a trenta anni>>;

- che, peraltro, l'art. 2, comma 35 della l. 14 novembre 1995, n. 481 stabilisce, con riferimento ai servizi di pubblica utilità, che la durata delle concessione <<non può essere superiore ad anni quaranta>>.

Pertanto, come si ricava dalle norme sopra riportate, si deve ritenere coerente con quanto sopra che la durata massima di una concessione di servizio pubblico non può essere superiore a trenta anni.

- ravvisata inoltre la necessità di stabilire una data comune per l'intero ambito territoriale ottimale della Provincia di Venezia e coerente con quello previsto dai soci della capogruppo Veritas Spa per il servizio di igiene ambientale;

Dato che l'art. 4 dello statuto di VERITAS s.p.a. prevede che <<la durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050>> e che l'art. 4 della convenzione intercomunale stabilisce che <<i Soci convengono di fissare la durata della presente Convenzione, e di tutto quanto in essa stabilito, in misura pari alla durata della Società e cioè fino al 31 dicembre 2050, con decorrenza per ciascun ente locale dal giorno della relativa sottoscrizione>>, si ricava inequivocabilmente che, anche dalla data di scelta del modello *in house providing*, si era previsto che la durata della collaborazione intercomunale fosse sino al 31 dicembre 2050 fermo restando che la durata dell'affidamento dei servizi pubblici si deve calcolare nel rispetto del limite temporale di trenta anni come si ricava dalle norme di legge sopra riportate.

Ne deriva che gli affidamenti di cui è titolare VERITAS s.p.a. anche mediante le società del gruppo hanno durata trentennale decorrente dalla data di stipula della convenzione intercomunale ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e cioè dal 27 giugno 2008.

Pertanto, le gestioni espletate a mezzo di VERITAS s.p.a. e dalle società del gruppo prevedono una scadenza naturale al 26 giugno 2038, salve le

differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente.

Per quanto concerne gli affidamenti relativi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti si ricorda:

- che, l'AATO Venezia Ambiente, con propria delibera n. 6/VI di verbale del 30 giugno 2008 prot. 269/2008 recante "Approvazione della ricognizione delle gestioni esistenti riferita al mese di marzo 2008 – presa d'atto dei successivi adeguamenti e approvazione della prosecuzione delle stesse", ha riconosciuto che ASVO s.p.a. risponde al modello *in house providing*;

- che l'art. 3-bis, comma 1-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in l. 14 settembre 2011, n. 148 prevede che <<Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>;

- che la legge reg. Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, in attuazione dell'art. 2, comma 186-bis della l.n. 191/2009 e dell' art. 3-bis del d.l. n. 138/2011, stabilisce che <<gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino>> (art. 3, comma 4 legge reg. cit.) e che <<i consigli di bacino subentrano nelle funzioni già di competenza delle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni, ed, in particolare, esercitano le seguenti attività: // [...] c) indizione della procedura di affidamento del servizio di raccolta, trasporto e avvio a smaltimento e recupero>> (art. 3, comma 6 legge reg. cit.);

- che l'art. 7 della legge reg. n. 52/2012 ha abrogato l'art. 19 della legge reg. n. 3/2000 e che, pertanto, a seguito di tale abrogazione, non è più previsto che i singoli Comuni possano affidare autonomamente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- che i suddetti Consigli di bacino non sono stati ancora costituiti;

- che, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge reg. n. 52/2012, nelle more di costituzione dei Consigli di bacino ed al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni connesse all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale ha nominato il Commissario liquidatore dell'AATO Venezia Ambiente;

- che l'art. 5, comma 4 della legge reg. n. 52/2012 prevede che *<<il commissario liquidatore adotta, altresì, gli atti necessari a garantire la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi già definiti dagli organi delle autorità d'ambito e degli enti di bacino soppressi>>*;

- che l'AATO Venezia Ambiente, con la già citata delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 6/VI del 30 giugno 2008, ha stabilito, in attuazione degli articoli 198 e 204 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la prosecuzione delle gestioni esistenti sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza dell'Autorità d'ambito.

In ragione di quanto sopra esposto, le gestioni dei rifiuti espletate a mezzo di ASVO s.p.a. proseguono fino al momento dell'assegnazione del servizio pubblico a regime e cioè sino a quando non interverranno nuovi atti affidamento secondo le procedure di competenza dei Consigli di bacino.

In definitiva per quanto concerne la durata delle gestioni di servizi pubblici espletate a mezzo di ASVO s.p.a., si deve dare atto, ai fini dell'adozione da parte degli enti competenti delle delibere di cui all'art. 34 del d.l. n. 179/2012, che:

1. le gestioni attualmente espletate a mezzo di ASVO s.p.a. e delle società del gruppo prevedono una scadenza naturale al 26 giugno 2038, salve le differenti durate che dovessero derivare dalla normativa, in particolare quella emananda e salve le eventuali misure di scorporo che dovessero risultare imposte dalla futura normativa e dell'applicazione di quella vigente;
2. fermo restando quanto disposto nel precedente p.to 1, VERITAS s.p.a. prosegue comunque le gestioni dei rifiuti sino a quando non interverranno nuovi atti di affidamento secondo la procedura di competenza delle nuove Autorità d'ambito.